

**DELIBERAZIONE 15 GIUGNO 2017
434/2017/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA GESTIONE DEI DATI DI MISURA NELL'AMBITO DEL
SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO, CON RIFERIMENTO AL SETTORE GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 15 giugno 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- la direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il vigente Testo Integrato delle attività di Vendita al dettaglio di Gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2013, 631/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 631/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2014, 296/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A e, in particolare, l'Allegato 1, recante il "Quadro strategico per il quadriennio 2015-2018" (di seguito: Quadro strategico per il quadriennio 2015-2018);
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2015, 117/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 117/2015/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2015, 418/2015/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 487/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2015, 554/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 554/2015/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2016, 358/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 358/2016/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 13 aprile 2017, 248/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 248/2017/R/eel);
- il documento per la consultazione 14 ottobre 2016, 570/2016/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 570/2016/R/gas);
- il documento per la consultazione 6 aprile 2017, 230/2017/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 230/2017/R/gas);
- il documento per la consultazione 25 maggio 2017, 377/2017/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 377/2017/R/eel);
- la determina del Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità 20 marzo 2015, 4/2015 – DMEG (di seguito: determina 4/2015);
- la determina del Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità 7 agosto 2015, 15/2015 – DMEG (di seguito: determina 15/2015).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 assegna all’Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore energetico;
- la legge 99/09 stabilisce che l’Autorità si avvalga del Gestore dei Servizi Energetici e dell’Acquirente Unico per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia;
- la legge 129/10 prevede che sia istituito, presso l’Acquirente Unico, un Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII o Sistema) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali;
- la legge 27/12 prevede che tale Sistema sia finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas e che pertanto la banca dati del SII, il Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) raccolga, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas;
- con la deliberazione 3/2015/A l’Autorità ha adottato il Quadro Strategico per il quadriennio 2015-2018, illustrando le linee e le misure di intervento con valenza strategica e prioritaria per la regolazione con riferimento ai settori dell’energia elettrica e del gas tra cui quella denominata *“Più concorrenza nei mercati retail, anche grazie a una domanda più consapevole ed attiva”*, nell’ambito della quale è stato declinato l’obiettivo strategico *OS10 - Aumento della concorrenza del mercato*, che concerne, tra l’altro, la capacitazione dei clienti finali mediante strumenti per una migliore consapevolezza dei propri consumi;
- con riferimento al settore elettrico, a partire dal 2015 in relazione ai punti di prelievo con trattamento orario e a partire dal 2016 per i punti di prelievo con trattamento non orario, l’Autorità ha disposto l’avvio di una sperimentazione concernente la gestione dei dati di misura nell’ambito del SII, prevedendo la contestuale messa a disposizione al Sistema dei dati di misura da parte delle imprese distributrici; relativamente ai punti di prelievo con trattamento orario, a seguito dei positivi

riscontri della fase di sperimentazione, le modalità operative sono divenute standard con la deliberazione 358/2016/R/eel, che ha assegnato al SII anche l'attività di aggregazione delle misure dei prelievi ai fini del *settlement*, con riferimento ai punti di prelievo trattati orari, operativa da gennaio 2017.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 117/2015/R/gas, modificando il TIVG, l'Autorità ha approvato la riforma della regolazione in materia di misura dei punti di riconsegna della rete di distribuzione per il settore del gas naturale, anche in attuazione del decreto legislativo 102/2014;
- il TIVG così modificato, in vigore dall'1 gennaio 2016, definisce in dettaglio tempistiche e modalità con le quali le imprese di distribuzione devono raccogliere i dati di misura e metterli a disposizione degli utenti della distribuzione. In particolare, sono ivi definite:
 - a) le frequenze di rilevazione minime, che risultano:
 - mensili con dettaglio giornaliero, in caso di presenza di *smart meter*, ovvero di gruppo di misura caratterizzato dai requisiti funzionali minimi definiti dalle direttive dell'Autorità approvate con la deliberazione 631/2013/R/gas, ai sensi dell'articolo 14bis;
 - mensili o plurimensili, differenziate in funzione dei livelli di consumo, nel caso di presenza di misuratori tradizionali, ai sensi dell'articolo 14;
 - b) l'obbligo per l'impresa di distribuzione di:
 - validare i dati di misura entro tre giorni dalla rilevazione;
 - metterli a disposizione dell'utente della distribuzione entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui la rilevazione stessa è avvenuta;
- successivamente all'approvazione della deliberazione 117/2015/R/gas alcune imprese di distribuzione hanno presentato dei piani migliorativi delle frequenze minime di rilevazione delle misure periodiche;
- con la determina 4/2015 sono state modificate le *“Istruzioni Operative dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico in tema di standard di comunicazione per il settore del gas naturale”*, al fine di ricomprendere la standardizzazione dei flussi relativi alla messa a disposizione delle misure periodiche e di rettifica relative ai punti di riconsegna misurati mensilmente con dettaglio giornaliero e con altre frequenze di lettura.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il documento per la consultazione 230/2017/R/gas l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti al fine di avviare il processo di gestione dei dati di misura nell'ambito del SII, estendendo la centralizzazione del processo di messa a disposizione dei dati di misura anche al settore del gas;

- delineando lo stesso percorso tracciato per il settore elettrico, il documento per la consultazione 230/2017/R/gas prevede che la centralizzazione della messa a disposizione dei dati di misura avvenga attraverso una prima fase sperimentale nella quale le imprese distributrici trasmettano al SII, contestualmente e parallelamente all'invio agli utenti della distribuzione, i dati di misura relativi ai punti di riconsegna rilevati in accordo con le frequenze e le modalità descritte nel TIVG;
- al fine di minimizzare gli oneri di implementazione della suddetta sperimentazione è stato prospettato l'utilizzo degli attuali standard di comunicazione definiti dalla determinazione 4/2015 per la messa a disposizione dei dati al SII da parte delle imprese di distribuzione;
- tra le finalità della sperimentazione descritte nel documento per la consultazione sopra citato, è stato evidenziato che fin da subito la messa a disposizione contestuale e parallela dei dati al SII renderà possibile monitorare la corretta applicazione da parte delle imprese di distribuzione delle disposizioni di cui al TIVG, nonché tracciare e monitorare, laddove possibile, l'andamento del piano di installazione degli *smart meter*, previsto dalla deliberazione 554/2015/R/gas;
- inoltre, la sperimentazione metterà il SII nelle condizioni di gestire i flussi dei dati di misura rilevati dalle imprese di distribuzione e fornirà importanti indicazioni circa le modalità e le tempistiche secondo le quali prevedere un'eventuale ottimizzazione della messa a disposizione di tali dati agli utenti della distribuzione;
- in ottica futura, l'ampliamento del ruolo del SII come interfaccia unica per imprese di distribuzione e utenti nell'ambito del processo di messa a disposizione delle misure gas, che avvenga mutuando e razionalizzando i flussi standard di misura oggi esistenti, potrà garantire il miglioramento nelle attività legate alla gestione delle misure per tutti gli operatori;
- l'esito positivo della sperimentazione, potrà consentire ulteriori ottimizzazioni anche con riferimento all'attività di aggregazione delle misure funzionale al *settlement*, come descritto anche nel documento per la consultazione 570/2016/R/gas; infatti, la disponibilità dei dati di misura sia per i punti rilevati con dettaglio giornaliero che per tutti gli altri, e delle informazioni relative al profilo di prelievo e al prelievo annuo nell'ambito del SII potrà essere utilizzata anche per la determinazione delle partite fisiche del servizio di bilanciamento e a supporto delle attività di bilanciamento;
- con riferimento alla messa a disposizione centralizzata nel SII dei dati di misura relativi a processi commerciali quali voltura e *switching*, sono stati prospettati interventi regolatori mirati, nell'ambito della riforma del processo di *switching* che, in analogia a quanto previsto dalla deliberazione 487/2015/R/eel per il settore elettrico, attribuirà al SII la responsabilità di gestione del processo medesimo;
- in relazione alle tempistiche della sperimentazione, il documento per la consultazione 230/2017/R/gas ne ha prospettato l'avvio a partire dai dati messi a disposizione nel mese di ottobre 2017; il termine della sperimentazione, da definire comunque sulla base dei risultati conseguiti, è stato ipotizzato non superiore a 4 mesi dall'inizio della medesima.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- al documento per la consultazione 230/2017/R/gas sono pervenute complessivamente le osservazioni di 9 operatori, di cui 2 imprese di distribuzione, 2 utenti della distribuzione, 4 associazioni di imprese distributrici e utenti e 1 associazione di utenti;
- dalle osservazioni presentate è emersa una generale condivisione in merito agli orientamenti proposti finalizzati ad avviare il processo di gestione dei dati di misura nell'ambito del SII;
- in particolare è stato espresso apprezzamento in merito alla possibilità di beneficiare dei vantaggi derivanti dall'interlocuzione con un unico soggetto terzo e istituzionale su una materia delicata e centrale - quale la misura - per il corretto funzionamento dell'intero settore; un solo operatore ha tuttavia manifestato la necessità di chiarire il perimetro di responsabilità del SII ed il suo ruolo nelle singole fasi del processo di messa a disposizione dei dati di misura; ha evidenziato, inoltre, che gli standard di comunicazione attualmente in uso già consentono modalità di scambio omogenee e che un'ulteriore razionalizzazione nel settore dovrebbe conseguire all'affidamento del servizio di distribuzione per ambito territoriale, da cui si attende una notevole riduzione del numero di operatori;
- la necessità di avere maggiori informazioni sugli orientamenti delineati nel documento per la consultazione è emersa anche con riferimento ai benefici prospettati con riferimento al processo di *settlement*;
- tra le osservazioni in merito alle ulteriori funzionalità che potrebbero essere sviluppate nell'ambito dei dati scambiati tramite il SII, una associazione di operatori ha segnalato l'opportunità che il SII faccia una verifica di congruenza formale sui dati di misura inviati;
- con riferimento all'utilizzo degli standard vigenti anche per la messa a disposizione dei dati al SII è stata espressa piena condivisione da parte degli operatori, in particolare nella fase di sperimentazione, pur evidenziando la necessità di valutare possibili aggiornamenti e ottimizzazioni;
- in relazione al futuro ruolo di interposizione del SII nello scambio di dati di misura tra imprese distributrici ed utenti della distribuzione, alcuni operatori hanno evidenziato l'esigenza di chiarire le responsabilità tra i diversi soggetti coinvolti, soprattutto nei casi in cui le comunicazioni dei dati di lettura avvenissero con ritardi o problemi tecnici ascrivibili a funzionamenti impropri del SII;
- diversi operatori hanno segnalato l'esigenza di estendere il ruolo di centralità del SII anche rispetto ad altri processi di gestione delle informazioni nel settore gas; in particolare è stata segnalata l'opportunità di utilizzare il SII per la messa a disposizione delle informazioni che ineriscono le attività di sostituzione dei gruppi di misura, attualmente standardizzate con determina dell'Autorità 15/2015;
- in merito alle tempistiche proposte, alcuni operatori hanno fatto presente come i 4 mesi di sperimentazione prospettati nel documento per la consultazione rappresentino un intervallo temporale molto ridotto rispetto alla durata dell'analoga

sperimentazione approntata per il settore elettrico, rilevando inoltre come tali tempistiche potrebbero non essere sufficienti per rilevare e risolvere eventuali criticità che dovessero manifestarsi e permettere agli operatori di adeguare opportunamente i propri sistemi informativi e processi interni.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in conseguenza delle evoluzioni di contesto dovute alla progressiva installazione degli *smart meter*, è in corso un progressivo aumento dei dati di misura da gestire in ragione sia della frequenza di rilevazione e messa a disposizione, sia del dettaglio giornaliero dei medesimi;
- con riferimento agli sviluppi tecnologici del SII per la gestione dei dati di misura, nel settore elettrico l’Autorità, con la deliberazione 248/2017/R/eel relativamente ai dati di misura dei sistemi *smart meter* 2G e nel documento di consultazione 377/2017/R/eel in relazione al ruolo di interfaccia unica del SII per lo scambio di tutti i dati di misura tra imprese distributrici e utenti, ha dato indicazioni al Gestore del SII di implementare a livello tecnico le funzionalità di gestione delle misure attraverso logiche *Big data*;
- l’utilizzo della medesima tecnologia *cloud based* anche con riferimento al processo di messa a disposizione dei dati di misura gas, consentirà di raggiungere anche in tale settore la maggiore efficienza complessiva del modello centralizzato nella gestione delle misure, nonché una chiara separazione e individuazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella messa a disposizione delle misure agli utenti della distribuzione, con riferimento a:
 - a) l’impresa di distribuzione, che rimane il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura, la quale potrà concentrare maggiormente la propria attività sulle fasi di rilevazione e validazione dei dati, interfacciandosi per la messa a disposizione degli stessi solo con il SII;
 - b) il SII, quale soggetto responsabile per la certificazione dei flussi informativi ricevuti, l’archiviazione e la messa a disposizione dei dati agli utenti;
- in prospettiva, l’archiviazione dei dati di misura di energia elettrica e gas permetterà anche di costituire nell’ambito del SII un *hub* centralizzato dei dati di misura che consentirà al cliente finale di aver accesso, direttamente o attraverso terze parti da esso autorizzate, ai dati relativi ai propri consumi energetici, sia di energia elettrica che di gas, per conoscere la propria *energy footprint* interfacciandosi unicamente con il SII;
- le ulteriori ottimizzazioni prospettate con riferimento all’attività di aggregazione delle misure funzionale al *settlement* saranno dettagliate in un prossimo documento per la consultazione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere ad avviare la sperimentazione proposta nel documento per la consultazione 230/2017/R/gas, consistente nella messa a disposizione del SII dei flussi contenenti i dati di misura trasmessi dalle imprese distributrici agli utenti ai sensi dell'articolo 15 del TIVG, secondo i formati previsti dalla determina 4/2015;
- prevedere che la messa a disposizione del SII dei dati di misura, nonché delle relative rettifiche, da parte delle imprese di distribuzione avvenga contestualmente alla messa a disposizione degli utenti della distribuzione, secondo le modalità e le tempistiche previste dal TIVG;
- prevedere che la sperimentazione inizi a partire dai dati messi a disposizione dalle imprese di distribuzione nel mese di ottobre 2017 attraverso una procedura semplificata definita dal SII, in modo da dare il tempo sufficiente agli operatori di implementare e adeguare i processi interni e i sistemi informativi a supporto;
- recepire le osservazioni pervenute al documento per la consultazione 230/2017/R/gas, prevedendo che il termine della sperimentazione venga fissato con successivo provvedimento sulla base degli esiti della medesima;
- prevedere, anche al fine di facilitarne il buon esito, che la suddetta sperimentazione venga implementata garantendo che le imprese di distribuzione possano utilizzare i canali di comunicazione già implementati dal SII, unitamente a nuovi canali relativi alle soluzioni *cloud based* in fase di implementazione;
- prevedere che il SII, in ragione della futura centralizzazione della messa a disposizione dei dati di misura, anche sulla base dei primi risultati della sperimentazione oggetto del presente provvedimento, nonché degli analoghi processi implementati nel settore elettrico, possa organizzare e condurre una fase di test relativa alla messa a disposizione dei dati di misura agli utenti della distribuzione, attraverso il coinvolgimento degli utenti medesimi.

RITENUTO NECESSARIO:

- prevedere che il Gestore del SII pubblichi una procedura semplificata al fine di consentire la messa a disposizione dei dati da parte delle imprese di distribuzione a partire dal mese di ottobre 2017;
- prevedere che il Gestore del SII pubblichi le Specifiche Tecniche funzionali alla completa attuazione delle previsioni della presente deliberazione;
- prevedere che il Gestore del SII predisponga un report per l'Autorità qualora si evidenzino eventuali anomalie nella trasmissione dei flussi informativi previsti dalla regolazione e segnali alle imprese distributrici di competenza le anomalie riscontrate in termini di conformità e completezza dei flussi informativi

DELIBERA

Articolo 1

Messa a disposizione al SII dei dati di misura periodici

- 1.1. Le imprese di distribuzione sono tenute a mettere a disposizione del SII:
 - a) i dati di misura relativi ai punti di riconsegna agli utenti della distribuzione, ai sensi del commi 15.1 del TIVG;
 - b) i dati di misura che rettificano misure trasmesse in precedenza ai sensi della sezione 2 del TIVG, trasmessi agli utenti della distribuzione ai sensi del comma 15bis.4 del TIVG.
- 1.2. I dati di cui al presente articolo devono essere messi a disposizione del SII contestualmente alla messa a disposizione agli utenti della distribuzione prevista ai sensi del TIVG, secondo le modalità definite dal Gestore del SII.

Articolo 2

Disposizioni per il SII

- 2.1. Il SII mensilmente effettua il monitoraggio del rispetto delle tempistiche di messa a disposizione dei dati di cui al precedente Articolo 1 lettera a) da parte delle imprese di distribuzione.
- 2.2. Qualora il monitoraggio di cui al comma 2.1 dia evidenza di situazioni non conformi alle disposizioni di cui al TIVG e alla determina 4/2015, il Gestore del SII provvede a darne evidenza alle imprese di distribuzione di competenza.
- 2.3. Il Gestore del SII, mensilmente, predisponde e invia all'Autorità una reportistica *ad hoc* nei casi in cui si evidenzino eventuali non conformità nella trasmissione dei flussi informativi previsti dalla regolazione vigente.
- 2.4. Le modalità e le tempistiche di dettaglio delle comunicazioni di cui al presente articolo sono definite dal Gestore del SII.

Articolo 3

Disposizioni transitorie e finali

- 3.1. Le disposizioni di cui agli Articoli 1 e 2 del presente provvedimento si applicano a partire dai dati di misura resi disponibili nel mese di ottobre 2017.
- 3.2. Il Gestore del SII, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, pubblica una procedura semplificata definendo le modalità con le quali le imprese distributrici sono tenute a mettere a disposizione i dati di cui all'Articolo 1.

- 3.3. Il Gestore del SII, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, pubblica le Specifiche Tecniche relative alle modalità a regime con le quali le imprese distributrici sono tenute a mettere a disposizione i dati di cui all'Articolo 1.
- 3.4. Il Gestore del SII, in ragione della futura centralizzazione della messa a disposizione dei dati di misura, organizza e conduce una fase di test relativa alla messa a disposizione dei dati di misura agli utenti della distribuzione, attraverso il coinvolgimento degli utenti medesimi.
- 3.5. Il presente provvedimento è trasmesso all'Acquirente Unico.
- 3.6. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

15 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni